



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 15 – C.A.P. 31036 Tel. 0422 831810 Fax 0422 831890
C.F. 80008050264 – P. Iva 00389970260

Prot. 7165

Istrana, 01.06.2021

AVVISO PUBBLICO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2015 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE – AREA CALCIO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA SITO IN VIA DEL CAPITELLO N. 43 – ISTRANA (TV) PERIODO 01.09.2021-31.08.2028.

Il presente avviso è riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con iscrizione nel registro del C.O.N.I e sede nel Comune di Istrana

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE AREA 1^ SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

PREMESSO che il Comune di Istrana è proprietario dell'Impianto sportivo – Area calcio, sito ad Istrana (TV) in Via del Capitello n. 43, insistenti sull'area così censita all'Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati: Comune di Istrana, Sezione C, foglio 4, particella 1142 sub. 4;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 30.12.2020, esecutiva, ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e Piano degli obiettivi triennali 2021-2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 01.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Impianti sportivi – Area calcio: atto di indirizzo ed approvazione schema di convenzione, periodo 1 settembre 2021- 31 agosto 2028”;

VISTA la determina n. 266 del 01.06.2021 di approvazione del presente avviso;

VISTO l'art. 90, comma 25; della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dal comma 361, art. 1 della legge 205/2017, in base al quale “nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società *sportive dilettantistiche senza scopo di lucro* e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento”;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, che, al Titolo V “Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali” disciplina, in attuazione del succitato art. 90, comma 25, della legge n.289/2002 e.s.m.i, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni; ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della legge stessa, gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale sono quelli realizzati per uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico;

ATTESO altresì che la legge regionale medesima:

- all'art. 24, comma 1, stabilisce che gli enti pubblici individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica; nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, in base al comma 3, gli enti disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi sulla base dei criteri di cui all'art. 26 comma 3 della Legge Regionale 8/2015 e che saranno meglio specificati nella lettera invito che verrà inoltrata ai soggetti che avranno manifestato interesse;

- all'art. 25, comma 1, della succitata legge regionale, n.8/2015, "Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società *sportive dilettantistiche senza scopo di lucro* e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti."

- all'art. 26 della suddetta legge regionale, disciplinante le modalità di affidamento, il quale stabilisce che "gli enti pubblici territoriali possano affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

- al comma 6 del medesimo art. 26 prevede che, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel Titolo V della legge stessa;

- all'art. 27 stabilisce che gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, che deve contenere i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge nonché le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. La convenzione ed i relativi allegati saranno trasmessi a corredo della lettera invito ai soggetti interessati che avranno manifestato interesse, in ogni caso la convenzione deve essere improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;

La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza; ad essa sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

- a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto garantendo comunque la massima fruibilità come specificato all'art. 24 comma 3 della Legge Regionale del Veneto 8/2015; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
- b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiana, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo;

VISTO l'art. 1 della Legge 241/1990 e s.m.i;

RITENUTO pertanto, di indire una procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, trattandosi di impianti sportivi privi di rilevanza economica, tenendo conto delle disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 della L. R. del Veneto n. 8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che l'affidamento avverrà in favore del soggetto che presenterà un proprio progetto di gestione maggiormente vantaggioso per l'ente sulla, sulla base dei criteri indicati nella lettera invito;

ATTESO che al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità, imparzialità alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, tutti i soggetti di cui all'art. 25 della L. R. del Veneto n. 8/2015 (Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva nonché consorzi ed associazioni tra predetti enti) interessati saranno automaticamente invitati alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nelle lettera invito. All'atto della manifestazione di interesse dovranno attestare i requisiti di partecipazione richiesti nell'avviso;

CONSIDERATO che:

- le condizioni economiche della gestione sono definite tenendo conto: per la parte delle entrate di un importo presunto derivante dall'applicazione delle tariffe di utilizzo determinate dal Comune e delle ulteriori voci di entrata secondo l'allegato E "Prospetto finanziario"; per la parte della Spesa dai costi di gestione anche essi espletati nell'allegato E. La comparazione tra i le voci di entrata e di spesa presunte, tenuto conto anche che della ubicazione territoriale e della struttura dell'impianto in oggetto, determina la mancanza di rilevanza economica della gestione. A sostegno della gestione il Comune intende garantire oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto, un contributo complessivo pari ad €. 291.933,33, così come previsto dall'art. 26 comma 3 lettera d) della L.R. n. 8/2015;

- la durata della gestione è fissata in anni 7, con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 2 anni, sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015;

RENDE NOTO CHE

le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con iscrizione nel registro del C.O.N.I e sede nel Comune di Istrana, *possono presentare apposita manifestazione di interesse alla gestione dell' impianto in oggetto – redatta come da allegato schema – che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16 giugno 2021 all'Ufficio Protocollo del Comune di Istrana, direttamente o inviate mediante raccomandata a/r (farà fede il timbro di arrivo del protocollo dell'Ente) o PEC all'indirizzo: istrana@pec.comune.istrana.tv.it.*

I soggetti di cui sopra, trattandosi di procedura ad evidenza pubblica dovranno attestare anche il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione che andranno autocertificati secondo l'allegato modello A.

Requisiti generali di partecipazione

- sono ammesse a presentare la manifestazione di interesse le Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti in base all'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 e dell'art. 25 della L.R. Veneto n. 8/2015, iscritte al Registro del CONI e avente sede nel Comune di Istrana.

Requisiti particolari di partecipazione:

a) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;

d) praticare e promuovere nel territorio comunale la disciplina del calcio;

c) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;

d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;

e) essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;

f) dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva;

g) essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un'adeguata attività gestionale dell'impianto sportivo in concessione; resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti;

h) non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente sanate;

i) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m..

Requisiti in capo al legale rappresentate:

- non avere la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- non aver in corso procedimenti giudiziari o aver subito condanne per i reati contro i minori.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali, Gasparetto Alessandra, tel. 0422831825, mail: cultura@comune.istrana.tv.it. .

Il presente avviso è reso pubblico sul sito Internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di gara e contratti".

La pubblicazione è stata effettuata in data 01.06.2021.

Il Responsabile Area 1^
Servizi Amministrativi e Culturali
D.ssa Alessandra Gasparetto

